



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 30/CSAT del 20 Febbraio 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 17 Febbraio 2025
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Ciappa.
Reclamo della società GESCAL 2008 in riferimento al C.U. n. 46/D.P. NAPOLI del 5.12.2024.
Gara – Vomero Football Academy / Gescal 2008 del 1.12.2024 – Campionato Under 15 - NA, girone H.
Squalifica Minopoli Antonio fino al 5/12/26

La reclamante lamenta gravosità della comminata squalifica irrogata sino al 5/12/2026 al calciatore Minopoli Antonio il quale espulso per somma di ammonizioni alla notifica del provvedimento di espulsione sputava contro il DDG attingendolo allo scarpino sinistro; e poi nel mentre abbandonava il terreno di gioco lo ingiuriava; il reclamante deduce che lo sputo che attinge allo scarpino è evidentemente un gesto liberatorio fisico, quindi non è caratterizzato da intenzionalità; quindi sussistono le circostanze attenuanti di cui all'art. 13 comma 2 CGS anche in relazione alla condizione psicofisica dell'atleta affetto da lieve disabilità. Conclude per annullamento della sanzione; in via subordinata una riduzione.

La Corte, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che reclamo va parzialmente accolto, la reclamante deduce sostanzialmente l'assoluta involontarietà dello sputo siccome il calciatore sanzionato è portatore di un 'apparecchio ortodontico come attestato da certificazione di specialista ed è affetto da lieve disturbo dell'attenzione attestato da certificazione dalla ASL. Alla luce di quanto dedotto e documentato la sanzione appare eccessiva visti i riscontri documentali forniti. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al calciatore Minopoli Antonio fino al 5/12/2025. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2025

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Ciappa.
Reclamo della società PUTEOLI REAL NORMANNA in riferimento al C.U. n. 80 del 6.02.2025.
Gara – Nola 1925 SSd Arl / Puteoli Real Normanna del 2.02.2025 – Campionato Eccellenza, girone A.
Squalifica quattro gare Orefice Cristian.

La società Asd Puteoli Real Normanna proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per 4 giornate inflitta al calciatore Orefice Cristian dal GST e pubblicata sul C.U. n. 80 del 6/02/2025. La reclamante deduceva la manifesta contraddittorietà; sproporzionalità ed illogicità del provvedimento adottato dal Gst dal momento che il calciatore era stato oggetto di provocazione da parte di soggetto non identificato in distinta ma riconducibile alla soc. Nola 1925 SSSDarl, mentre punisce con la squalifica di solo

una giornata il sig. Bassolino Raffaele della società Nola 1925 SSDarl senza applicare l'aggravante della mass confrontation. Il sig. Orefice Cristian si sarebbe solo difeso da un'aggressione, condotta, questa, ben diversa da una reazione violenta nei confronti di un avversario per la quale, di solito, è prevista la squalifica per due giornate.

Concludeva la reclamante per l'assenza, nella fattispecie, della cosiddetta mass confrontation e della congrua sanzione per cui chiedeva l'annullamento della sanzione ed, in via subordinata la riduzione della squalifica a due giornate. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il referto di gara, la documentazione ad essa allegata ed il reclamo così come proposto ritiene quest'ultimo non meritevole di accoglimento.

Dalla lettura del referto di gara, che costituisce fonte privilegiata, il DDG con chiarezza, evidenzia che il calciatore Orefice Cristian, sebbene provocato con espressione offensiva, attingeva con uno schiaffo ciascuno un calciatore avversario ed un dirigente della società avversaria e la sanzione disciplinare applicata appare congrua. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 80 del 6.02.2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva versato.

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Ciappa.

Reclamo della società DURAZZANO CALCIO in riferimento al C.U. n. 23/GST del 22.01.2025.

Gara – Cervus 22 / Durazzano Calcio del 11.01.2025 – Campionato 1° Categoria - girone D.

Gara confermata 1-1.

La società Asd Durazzano Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del GST, pubblicata sul C.U. n.23/GST del 22/01/2025., con la quale veniva rigettato il ricorso della società Asd Durazzano Calcio e, conseguentemente omologava la partita con il risultato conseguito sul campo di 1-1. La società reclamante deduceva che il calciatore Desiato Michele, nato a Maddaloni, matricola FIGC 4410987, che aveva preso parte alla gara, risultava per la società Cervus 22 a partire dal 15/1/25 e pertanto, essendo la gara disputata il 11/1/25, il calciatore non aveva titolo..

Concludeva la reclamante per l'accoglimento del reclamo e, conseguentemente, con la richiesta della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 da infliggersi alla società Cervus 22.

La società Cervus 22 faceva pervenire nei termini delle controdeduzioni con le quali eccepiva che la società reclamante non aveva provveduto a versare la tassa di accesso alla giustizia sportiva e concludeva per il rigetto del reclamo e per la conferma della delibera impugnata essendo, peraltro, il calciatore regolarmente tesserato.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti il referto di gara, il reclamo così come proposto e le controdeduzioni della soc. Cervus 22, ritiene il ricorso fondato. Dall'esame delle certificazioni pervenute dall'ufficio tesseramento competente, è emerso che il calciatore Desiato Michele, nato a Caserta il giorno 13.04.2001, matr. FIGC 6932099, identificato in distinta con C.I. n. CA64241EI, rilasciata dal Comune di Caserta, è in posizione irregolare, in quanto il calciatore Desiato Michele, come da C.I. n.CA64241EI allegata è nato a Maddaloni il 13.04.2001 con matricola FIGC n.4410987, tesserato per la società Cervus 22 con decorrenza 15/1/2025 non presente in distinta.

Inoltre va disattesa la circostanza della società Cervus 22 essendo stata esibita la ricevuta del bonifico effettuato, di accesso alla giustizia sportiva. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto: annulla la delibera del Gst, pubblicata sul CU n.23/GSt del 22/0/2025, ed infligge alla società Cervus 22 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 in favore della società Durazzano Calcio; infligge alla società Cervus 22 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, nonché l'ammenda di euro 150.00 per aver consentito di prendere parte alla gara un calciatore non tesserato; squalifica il calciatore Desiato Michele matr. 6932099, per due (2) giornate di squalifiche; inibisce il

dirigente della società Cervus 22, sig. Ferrante Giovanni, che ha provveduto a sottoscrivere la distinta, sino a tutto il 20/03/2025; dispone restituirsi alla società Durazzano Calcio le tasse di accesso alla giustizia sportiva, relative sia il ricorso di primo grado e sia quella del reclamo innanzi a Questa Corte; dispone non trasmettere gli atti alla procura Federale per le opportune determinazioni.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva versato.

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2025

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Ciappa.
Reclamo della società VIRTUS AFRAGOLA SOCCER in riferimento al C.U. n. 23/GST del 22.01.2025.**

Gara – Castel Volturno Calcio 22 / Virtus Afragola Soccer del 15.01.2025 – Campionato Eccellenza - girone B. Perdita della gara. P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto il reclamo depositato mezzo PEC in data 27/01/2025 dalla società Virtus Afragola Soccer, e visto il tardivo preannuncio di reclamo, depositato il giorno 25/01/2025, ai sensi dell'art.76 comma 2 CGS, che deve pervenire presso questa Corte entro due giorni dalla pubblicazione della decisione del Gst. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva Di Appello Territoriale

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo, e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicato sul C.U. n. 23/GST del 22.01.2025, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, alla società Virtus Afragola Soccer

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Publicato in Napoli, il giorno 20 Febbraio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**